

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 29 gennaio 2019

che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2019/258]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾ (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, il 13 novembre 2018 l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi di riferimento interni di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione dei prezzi effettiva riguardante le suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.
- (2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi di riferimento interni e le differenze di prezzo per le materie prime agricole elencate nella tabella III del protocollo n. 2 dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole indicate nella tabella IV di detto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per il comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«Tabella III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferimento interno della Svizzera CHF per 100 kg netti	Prezzo di riferimento interno dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata nell'UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	50,80	23,44	27,35	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	42,50	21,92	20,60	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	91,95	46,69	45,25	0,00
Latte intero in polvere	606,15	333,85	272,30	0,00
Latte scremato in polvere	400,80	181,60	219,20	0,00
Burro	1 056,00	656,39	399,60	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	40,95	28,00	12,95	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00».

ALLEGATO II

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	22,30	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	16,80	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	36,90	0,00
Latte intero in polvere	221,60	0,00
Latte scremato in polvere	178,65	0,00
Burro	325,65	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	10,25	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00».